

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3003

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SAPONARA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul nuovo terrorismo

Presentata il 10 luglio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il recente omicidio del professor Biagi nonché quello meno recente del professor D'Antona, entrambi consulenti del Ministro del lavoro, sia pure di Governi di opposto orientamento, presentano caratteristiche diverse da quelli che hanno contraddistinto i numerosi episodi che hanno insanguinato l'Italia da Piazza Fontana, all'assassinio di Moro, Rossa, Bachelet, Croce, Occorsio, Palma, Alessandrini, Galli, Ruffilli e tanti altri.

A ragione, si può parlare, di nuovo terrorismo e ricorrono gli estremi per istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta su tale fenomeno.

Come è noto, una inchiesta sul terrorismo era stata già svolta dalla cosiddetta « Commissione stragi » che aveva indagato sul fenomeno del terrorismo e sui motivi per i quali non erano stati individuati i responsabili di alcuni gravissimi episodi.

È chiaro come qualsiasi nuova indagine non possa prescindere dall'attività della

precedente Commissione e dal materiale dalla stessa raccolto, ma si rivela necessario concentrare l'attenzione sul nuovo terrorismo e soprattutto sull'ambiente culturale e politico nei quali le vicende D'Antona e Biagi sono maturate.

È necessario tenere presente:

che entrambi erano consulenti dei Ministri del lavoro e che pur facendo parte di Governi di diverso indirizzo politico portavano avanti una linea riformista nel mercato del lavoro;

che entrambe le vicende presentano lati oscuri dal punto di vista investigativo.

Le indagini relative all'assassinio del professor D'Antona, a distanza di tre anni dal fatto, non hanno fatto luce sugli autori e sui mandanti. Esse sono state intralciate da gravissime fughe di notizie provenienti da ambienti vicini agli inquirenti che richiedono l'accertamento delle responsabilità relative.

È inquietante che nella vicenda Biagi, a distanza di tre mesi dal fatto, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna non abbia disposto il sequestro dei *computer* sui quali il professore lavorava, consentendone, così, l'uso politico da parte di persone interessate. Ancora non è chiaro se queste persone si sono mosse per colpire il Governo o per colpire Cofferati, o per colpire entrambi!

È tuttora da approfondire anche il problema della scorta, prima concessa e poi ritirata al professor Biagi, che si sentiva da tempo minacciato come risulta da una intervista resa dal Ministro Treu al giornalista Massimo Franco ed apparsa sul n. 28 (dell'11 luglio 2001) di *Panorama* che, fra l'altro, diceva: « Estate del 2000, agosto per l'esattezza. Ricordo che già allora si sentiva poco protetto. C'era il Governo Amato. Biagi era in vacanza nella casa di campagna vicino a Bologna, insieme alla sua famiglia. Mi telefonò e mi disse che riceveva chiamate minatorie e che si sentiva un bersaglio in quel luogo sperduto ».

L'uccisione di Biagi fa pensare ad un nuovo quadro del terrorismo e ha punti in comune ma anche rilevanti differenze rispetto alle Brigate rosse « storiche ».

Infatti, le Brigate rosse « storiche » presentavano l'assassinio come un atto giuridico, come un'esecuzione comandata da un tribunale rivoluzionario. Esse hanno sempre fatto capire d'avere agito in modo da colpire un centro nervoso del potere. Invece, Massimo D'Antona era sconosciuto al pubblico e non a caso ci fu la ricerca di una talpa all'interno del dicastero di Antonio Bassolino.

D'altra parte, specialmente il testo di rivendicazione dell'assassinio di D'Antona, ma anche quello dell'assassinio di Biagi, rivelano un'approfondita conoscenza sia di tipo culturale, sia di tipo documentale-funzionale delle problematiche economico-sociali e delle piattaforme rivendicative discusse al Ministero del lavoro fra le parti sociali.

Emanuele Macaluso in una intervista apparsa a pagina 5 del *Messaggero* dell'8 luglio 2002 sostiene che ci troviamo davanti ad una nuova forma di terrorismo che richiede anche nuovi metodi di indagine. In tale intervista, Macaluso afferma che: « Manca il contesto internazionale, non ci sono più i grandi blocchi, ed i delitti come quelli di D'Antona e poi di Biagi s'inseriscono in logiche ristrette al mondo del lavoro, l'obiettivo è la concertazione, ci sono menti esperte, quasi addetti ai lavori ».

È anche importante accertare per quale motivo le denunce del professor Biagi vennero sottovalutate e lo stesso non fu tempestivamente ed adeguatamente protetto.

Infine, bisogna accertare se gli organi deputati alla tutela delle persone a rischio sono attrezzati alla comprensione del nuovo fenomeno. E se lo siano anche tutti gli altri organi investigativi. Bisognerà accertare se nel corso degli anni '90 non sono state « smontate » le migliori competenze investigative sul terreno dell'antiterrorismo. La Commissione sarà chiamata ad indagare sul nuovo terrorismo sia sotto il profilo tecnico che sotto quello culturale senza interferire con l'attività investigativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione e compiti).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul nuovo terrorismo con il compito di:

a) svolgere attività di indagine sugli episodi di terrorismo relativi all'uccisione dei professori D'Antona e Biagi;

b) svolgere attività di ricerca sui possibili legami e sulle eventuali differenze tra tale nuovo terrorismo e quello degli anni precedenti e sull'ambiente culturale e politico nel quale gli omicidi di cui alla lettera *a)* sono maturati;

c) accertare eventuali inadempienze da parte dello Stato nella lotta al terrorismo o nella tutela delle persone ritenute, fondatamente, a rischio.

2. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dalla sua costituzione e presenta al Parlamento la relazione finale entro il medesimo termine. Entro un anno dalla sua costituzione il presidente può presentare una prima relazione.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

ART. 3.

(Acquisizione di testimonianze, atti e documenti).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

3. La Commissione ha il potere di:

a) acquisire copia di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri enti pubblici nonché copia di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza;

b) ordinare, quando occorra, il sequestro di atti e documenti nonché accertamenti tecnici;

c) esaminare le persone che possano fornire notizie utili ai fini dell'inchiesta.

4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato.

5. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 4.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a com-

riere atti di inchiesta, oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, comma 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono puniti ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

ART. 5.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni e consulenze che ritenga necessarie.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

€ 0,26



14PDL0030580